

VADEMECUM del Consigliere



VADEMECUM del CONSIGLIERE



PREFAZIONE

Regolamento, Statuto regionale, funzioni dell'Assemblea, organismi istituzionali, diritti e doveri degli eletti alla Pisana: il "Vademecum del Consigliere", in questa edizione che ho voluto rivisitata ed aggiornata, si occupa sinteticamente di tutti quegli aspetti pratici di cui i consiglieri hanno bisogno, soprattutto all'inizio della nuova legislatura.

Questa pubblicazione è stata pensata come un manuale di facile e veloce consultazione, in cui trovano posto, da un lato, nozioni giuridiche fondamentali per la vita del Consiglio regionale del Lazio; dall'altro indicazioni sugli adempimenti di inizio legislatura, come la convocazione, ad esempio, della prima seduta dell'Assemblea o le modalità di intervento in Aula.

Il Vademecum, sono certo, sarà utile per i Consiglieri eletti alla Regione Lazio, cui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro.

BRUNO ASTORRE

Presidente del Consiglio regionale del Lazio



Sommario

Prefazione	
Un po' di storia	
I simboli della Regione Lazio	8
CAPITOLO I – Il nuovo Statuto	
I principi	
CAPITOLO II – La Regione	12
Le forme di autonomia della Regione	12
Gli organi della Regione	4
Le funzioni del Consiglio Regionale	[]
La partecipazione alle attività dello Stato	17
Gli organi interni del Consiglio	18
Il bilancio del Consiglio	2
La richiesta d'intervento e voto elettronico	23
Disciplinare d'Aula	23
Le nomine	
Gli adempimenti d'inizio legislatura	2.
Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale	27
CAPITOLO III – L'iter legislativo	28
Chi può presentare una proposta di legge	30
Il linguaggio normativo	
I referendum	32
Il referendum statutario	34
Organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione	35



CAPITOLO IV – Le prerogative dei Consiglieri	38
Gli atti ispettivi	38
Gli atti di indirizzo	39
La mozione di sfiducia	40
CAPITOLO V – II Consigliere regionale	
Il trattamento economico	41
I contributi	43
l servizi	44
Gli strumenti tecnici	44
Gli adempimenti post elettorali e annuali	45
CAPITOLO VI – Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	46
Dotazione organica dei gruppi consiliari (tabella)	49
La comunicazione istituzionale on-line	52
CAPITOLO VII – L'organizzazione amministrativa	54
Il vertice dell'amministrazione	56
APPENDICE	57
SITOGRAFIA GIURIDICA E ISTITUZIONALE	60
ENTI DIPENDENTI E COLLEGATI	63
ENTI PUBBLICI DIPENDENTI	66



UN PO' DI STORIA

Con l'inizio della IX legislatura l'Assemblea regionale del Lazio compie 40 anni. Una storia importante, scritta da 375 consiglieri, di cui 44 donne, attraverso l'approvazione di leggi e atti di pianificazione e programmazione.

Una storia vissuta in migliaia di ore di confronto tra tesi, spesso contrapposte, in cui si sono riflesse le vicende italiane di otto lustri.

Tutte le stagioni della politica hanno contribuito a mutare il volto della nostra Regione.

La storia del Consiglio regionale del Lazio inizia il 6 luglio del 1970, alle ore 18, a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma, dove i 50 consiglieri partecipano alla prima riunione, eleggendo come Presidente dell'Assemblea Girolamo Mechelli.

Poi, nel corso di una solenne riunione, il 30 ottobre dello stesso anno viene approvato lo Statuto regionale nell'Aula Giulio Cesare, in Campidoglio.

E' stato il primo Statuto regionale che, il 22 maggio 1971, ha ricevuto l'approvazione del Parlamento, come prevedeva la normativa del tempo.

Il Consiglio regionale del Lazio dal 1975 ha sede in via della Pisana, all'interno di un'area verde di circa 20 ettari. Nel 1996 è stato creato un parco chiamato "Parco della pace – Yitzhak Rabin" che ospita tre sculture in pietra che raffigurano simbolicamente le tre grandi religioni monoteistiche. Il Consiglio dispone anche di una sede di rappresentanza per l'Ufficio di presidenza e per i Gruppi consiliari nel centro storico di Roma, in Via Poli 29. Il 9 dicembre del 2003 è stata inaugurata la nuova aula consiliare, esteticamente pregevole e più funzionale rispetto alla precedente.

Le tecnologie moderne di cui è dotata agevolano lo svolgimento delle sedute e rendono più efficace il lavoro dei Consiglieri e del Presidente della Regione.

Nell'aula della Pisana, il cuore della democrazia regionale, è stato riscritto lo Statuto. Il 3 agosto del 2004, in seconda lettura, è stata approvata la Carta fondamentale dell'ordinamento regionale.

Con le modifiche al titolo V della Costituzione è stato potenziato il ruolo delle Regioni. I Consigli regionali hanno oggi una potestà legislativa più ampia: legiferano su tutte le materie non espressamente riservate allo Stato e scelgono la propria forma di governo.

Si è così voluto creare un modello istituzionale più funzionale ed efficace, integrato con il sistema delle Autonomie locali e nel rispetto dell'unità nazionale e nella prospettiva dell'integrazione europea, per meglio rispondere alle sfide globali.



I SIMBOLI DELLA REGIONE LAZIO

"La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale", è questo quanto prevede l'art. I, comma 2, del nuovo Statuto.

L'adozione dello stemma e del gonfalone attuali è avvenuta con legge regionale n. 58 del 17 settembre 1984. Lo stemma è costituito da un ottagono bordato in oro, in cui sono inseriti al centro lo stemma della Provincia di Roma e, a raggiera, gli stemmi delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, legati tra loro da un nastro tricolore.

Il gonfalone, di colore azzurro celeste, bordato di blu oltremare azzurro scuro, reca nella parte superiore lo stemma sostenuto da una spiga e da un ramo di quercia, sormontato da una corona. Tutti questi elementi sono rifiniti in oro chiaro oscurato; nella parte inferiore, al centro, vi è l'iscrizione centrata in oro "Regione Lazio", completata alla base con una frangia d'oro. Al di sotto del puntale del gonfalone è annodato un nastro tricolore frangiato d'oro.

Nell'ultima legislatura, sia il Consiglio regionale che la Giunta, con l'esigenza di evocare rinnovamento e positività, hanno aderito all'iniziativa di Corporate Identity.

Per quanto riguarda la Giunta regionale, l'immagine tradizionale del simbolo si incastona in un elemento grafico nuovo. Il segno che è stato ideato, infatti, vuole rappresentare l'incontro tra due realtà, la Regione e il cittadino, che raffigurate con due linee parallele, nel loro percorso non rimangono divise e distanti ma, al contrario, si cercano e camminano insieme.



Per il Consiglio regionale, si è scelto di privilegiare la linea dell'emiciclo, indicando così la centralità dell'Assemblea legislativa.







CAPITOLO I IL NUOVO STATUTO

Il 3 agosto 2004 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto della Regione, dopo le grandi novità introdotte dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. Non essendo stato impugnato dal Governo, né essendo intervenuta alcuna richiesta di referendum a norma dell'art. 123 della Costituzione, lo Statuto è stato promulgato ed è entrato in vigore l'11 novembre dello stesso anno.

Il lavoro preparatorio era iniziato il 9 ottobre 2001, con l'insediamento della Commissione Riforme Istituzionali e l'elezione a Presidente di un esponente dell'opposizione. Un'attività durata tre anni e che si è sviluppata in 23 sedute, 571 emendamenti presentati in Commissione, 12 audizioni con le parti sociali con 249 proposte di emendamenti, 4 sedute di sottocommissione, 10 sedute di Aula.

Il testo del nuovo Statuto è suddiviso in 9 titoli e 12 capi, per complessivi 80 articoli.

Il Titolo I enuncia i principi fondamentali che devono ispirare l'attività istituzionale della Regione.

Il Titolo II tratta dei rapporti internazionali, di quelli con l'Unione europea nonché di quelli con lo Stato e le altre Regioni. In particolare, per quelli con l'Ue, disciplinati dagli articoli 10 e 11, è previsto che annualmente sia data attuazione alla normativa comunitaria con apposita legge, d'iniziativa della Giunta, da approvare nell'ambito di una sessione a ciò dedicata.

Il Titolo III detta i principi relativi alle diverse forme di autonomia che competono alla Regione.

Il Titolo IV riguarda gli organi costituzionali della Regione nonché la sua forma di governo e gli aspetti fondamentali della sua organizzazione.

La scelta del sistema elettorale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione (art. 122 comma 1) è rinviata alla legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Tale legge deve garantire la rappresentanza consiliare a ciascun territorio provinciale nonché promuovere la parità d'accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

Il Titolo V ha per oggetto l'organizzazione e l'attività amministrativa della Regione. In particolare, è sancito il principio della partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali ed economiche all'attività di programmazione della Regione. Quest'ultima, inoltre, può partecipare a società di capitali, fondazioni e ad altri enti privati, ovvero promuovere la loro costituzione, in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalle norme generali stabilite da apposita legge regionale. Per quanto riguarda le modalità di approvazione da parte della Regione dei bilanci degli enti da essa dipendenti, lo Statuto rinvia alla disciplina dettata dalla legge regionale di contabilità.



Il Titolo VI detta disposizioni fondamentali in materia di finanza e di bilancio, richiamando i relativi principi enunciati nella Costituzione, tra i quali quelli dell'annualità del bilancio, dell'obbligo della copertura finanziaria delle leggi e dell'esercizio provvisorio, rinviando, per ulteriori aspetti, alla legge regionale di contabilità. Il Titolo VII concerne gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare. Vedi cap. Ill Il Titolo VIII prevede l'istituzione di organi di raccordo istituzionale, di garanzia e di consultazione. Il Titolo IX detta disposizioni finali e transitorie.



I PRINCIPI

Lo Statuto enuncia una serie di principi fondamentali che riguardano in primo luogo i diritti inviolabili della persona e l'uguaglianza di ognuna nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici proclamati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Tra i principi relativi allo sviluppo civile-sociale ed economico si segnalano, in particolare:

- il principio dell'assistenza socio-sanitaria da realizzarsi in modo adeguato alle esigenze della popolazione e caratterizzato dal pieno rispetto della dignità della persona;
- il perseguimento di una politica abitativa volta a creare le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad una abitazione adeguata;
- il principio della tutela dell'occupazione ed il favore per le iniziative imprenditoriali volte ad incrementare il lavoro:
- interventi regionali per rimuovere gli squilibri economici, attraverso la destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali in favore delle aree territoriali svantaggiate;
- valorizzazione di Roma capitale, simbolo dell'unità d'Italia e centro del cattolicesimo. La Regione opera affinché il suo ruolo e le sue funzioni nazionali e internazionali contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell'intero territorio regionale;
- pieno riconoscimento delle pari opportunità, nell'accesso alla carica di consigliere regionale, nella composizione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza e anche nelle nomine regionali. Sono previste, inoltre, azioni positive per rimuovere ogni ostacolo che impediscano la piena parità tra uomini e donne;
- tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto degli anziani a un'esistenza dignitosa e piena integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- il principio della valorizzazione dell'ambiente in ogni sua specificità e diversità biologica nonché la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale presente sul territorio regionale.



CAPITOLO II

Le Regioni sono enti pubblici costituzionali, in quanto organi essenziali nella struttura costituzionale della Repubblica italiana. Sono enti a fini generali, cioè politici, e sono inoltre enti territoriali, in quanto il territorio non rappresenta solo l'ambito di efficacia dei loro poteri ma è elemento costitutivo di essi; occorre infatti una legge costituzionale per modificare il numero delle Regioni e i loro confini.

In base al nuovo articolo II4 della Costituzione, le Regioni unitamente ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed allo Stato, sono elementi costitutivi della Repubblica Italiana.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

LE FORME DI AUTONOMIA DELLA REGIONE

La Regione è dotata di:

- 1. **autonomia di indirizzo politico.** Negli ambiti consentiti dalla Costituzione, la Regione ha la potestà di dirigere la propria azione legislativa ed amministrativa secondo il proprio indirizzo politico;
- 2. **autonomia statutaria.** Tale autonomia, già riconosciuta dalla formulazione originaria dell'art. 123 della Costituzione, è adesso rafforzata dalle modifiche introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni la primaria funzione di determinare la forma di governo ed i principi fondamentali della propria organizzazione;
- 3. **autonomia legislativa.** Alle Regioni è riconosciuta la potestà di emanare atti normativi, con efficacia territorialmente delimitata, in tutte le materie, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali:
- 4. **autonomia amministrativa.** In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione



sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri Enti Locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività;

5. **autonomia finanziaria.** La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.



GLI ORGANI DELLA REGIONE

Sono organi essenziali della Regione:

- Il Consiglio regionale. Ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, il Consiglio regionale esercita le potestà legislative riconosciute alle Regioni e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Il Consiglio regionale, oltre alle funzioni legislative, svolge le ulteriori funzioni previste dallo Statuto e dalle leggi: in particolare, il controllo politico sull'operato della Giunta e del suo Presidente nonché le funzioni di indirizzo politico nei loro confronti.
- La Giunta regionale. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Prima della riforma costituzionale del 1999 la Giunta veniva eletta dal Consiglio. La nuova formulazione dell'articolo 122 della Costituzione prevede, invece, che essa sia nominata dal Presidente, qualora quest'ultimo sia eletto direttamente dal corpo elettorale. Ha competenza amministrativa generale: in particolare, provvede alla predisposizione e presentazione del bilancio e del rendiconto generale regionale e all'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale, nonché all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale. La Giunta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Lazio, esercita altresì la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando in capo al Consiglio la potestà di approvare i regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
- Il Presidente della Regione. Le cariche di Presidente della Regione e della Giunta si cumulano nella stessa persona. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale, cumula in sé i poteri di rappresentanza della Regione e di esecuzione delle direttive e deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale e funge da tramite tra gli organi di governo della Regione e gli organi dell'amministrazione statale. Dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.



LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE (art. 23 Statuto)

Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

Spetta al Consiglio in particolare:

- a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
- b) istituire con legge, nel proprio territorio, nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate;
- c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione:
- d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione, adottati dalla Giunta regionale;
- f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
- g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;
- h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile:
- I) istituire con legge le agenzie regionali;
- m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere con-



- sortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
- p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;
- q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.





LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLO STATO

La Costituzione attribuisce alcune competenze ai Consigli regionali che concernono funzioni di partecipazione ad attività dello Stato;

- richiesta di referendum abrogativo, assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi ordinarie dello Stato o atti aventi valore di legge (art. 75 Cost.);
- nomina dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.);
- iniziativa di leggi, anche costituzionali, dello Stato (art. 121 Cost.);
- parere in caso di richiesta di modificazione del territorio regionale (art. 132 Cost.);
- richiesta di referendum, assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, nell'ambito del procedimento di approvazione di leggi costituzionali, nei limiti previsti dall'art. 138 della Costituzione.



GLI ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO

- Il Presidente del Consiglio (artt. 20 e 21 Statuto). Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri. Viene eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta, che si tiene il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, formula il relativo ordine del giorno, programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon andamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
- L'Ufficio di Presidenza (artt. 20 e 22 Statuto). L'Ufficio di Presidenza, che è eletto nel corso della seduta di insediamento del Consiglio, è formato dal Presidente del Consiglio regionale, da due vicepresidenti e da tre segretari. Un vice presidente ed un segretario sono eletti in rappresentanza della minoranza. Nell'organo è garantita una equilibrata presenza delle donne. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale, esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza, al rinnovo del Consiglio, resta in carica per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
- I Gruppi consiliari (art. 19 Statuto, art. 12 Regolamento). Il Consiglio regionale del Lazio è composto da consiglieri più il Presidente della Regione che si costituiscono in gruppi, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento dei lavori del Consiglio. I gruppi consiliari sono costituiti dagli eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero. I nuovi gruppi consiliari possono essere costituiti da almeno due consiglieri, salvo che il costituendo gruppo consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Presidente del proprio



gruppo. Ogni gruppo consiliare comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio Presidente. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare con sollecitudine al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo consiliare diverso da quello originario. I poteri di iniziativa in aula dei Presidenti dei gruppi spettano esclusivamente ai Presidenti di gruppi aventi consistenza numerica pari almeno a tre unità.

- Le Commissioni permanenti e speciali (artt. 32, 33, 35 Statuto). Il nuovo Statuto stabilisce che il Regolamento dei lavori istituisca commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente, in sede redigente ed in sede consultiva. In sede referente, per l'esame delle proposte di legge, delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, al quale riferiscono. In sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge e di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale. In sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal Regolamento dei lavori del Consiglio. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, sui fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.
- La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (art. 31 Statuto, artt. 19 e 20 Regolamento). La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio stesso. Alla Conferenza spetta l'approvazione del programma dei lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e delle relative priorità, l'adozione del calendario per l'esame da parte dell'Aula dei diversi argomenti e l'indicazione, per ogni provvedimento, della seduta nella quale procedere alla votazione finale. Il programma è approvato con il consenso dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ad almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio, tenendo conto delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei gruppi consiliari, in modo tale che ai gruppi di opposizione sia comunque garantito un quinto degli argomenti da trattare. E' convocata dal Presidente del



Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della Regione o di un Presidente di gruppo. La Giunta regionale è sempre informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. Alla Conferenza dei presidenti dei gruppi possono essere invitati i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

- La Giunta delle elezioni (art.10 Regolamento). L'Ufficio di Presidenza, quale Giunta delle elezioni, procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti. L'Ufficio di Presidenza prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti e successivamente propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Qualora invece manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità di un consigliere, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento della relativa elezione. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.
- La Giunta per il regolamento (art. 9 Regolamento). La Giunta per il regolamento è composta da dieci
 consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede. Spetta alla Giunta per il regolamento
 l'esame di ogni proposta di modifica del Regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su
 questioni d'interpretazione del Regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.



IL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale indica le entrate e le spese che saranno presumibilmente acquisite ed erogate in un determinato periodo di tempo, cioè l'esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare. E' predisposto ai sensi della legge regionale 25/2001, ed è adottato dall'Ufficio di Presidenza, per essere poi

sottoposto al vaglio della Commissione competente in materia di bilancio.

E' iscritto nel bilancio di previsione della Regione Lazio in un'unica unità previsionale di spesa (R11) con la denominazione di "spese Consiglio regionale", e il capitolo S22502 è ricompreso nell'UPB 22 "gestione patrimonio".

I fondi stanziati sono autonomamente amministrati dalle competenti strutture consiliari.

Per l'anno 2010 lo stanziamento complessivo per il Consiglio regionale è di 83.153.384,14 euro, suddiviso in 4 UPB (Unità previsionali di base), divise a loro volta in 20 capitoli in entrata ed in uscita.

La prima UPB riguarda le spese obbligatorie:

- capitolo I spese relative alle indennità di carica e di missione spettanti ai consiglieri ed agli assessori non componenti il Consiglio regionale, polizze assicurative e indennità di fine mandato ed indennità di funzione degli organi istituzionali;
- capitolo 5 contributo funzionamento gruppi consiliari (Il.rr. 7/73 e 19/95);
- capitolo 7 e 8 istituiti in applicazione della II.rr. 63/80 e 78/80 (trascritti per memoria);
- capitolo 12 spesa destinata alla gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri;

La seconda UPB riguarda le spese per il funzionamento del Consiglio:

- capitolo 2 spese di rappresentanza Presidente Consiglio regionale (art. 4 l.r. 8/97);
- capitolo 3 spese funzionamento strutture Consiglio regionale;
- capitolo 4 spese formazione professionale del personale del Consiglio e servizi in affidamento esterno;
- capitolo 6 compensi, onorari per consulenze, attività di studio e Parco Rabin; nucleo di valutazione;
- capitolo 10 spese inerenti istituzione trasporti personale regionale;

La terza UPB riguarda i capitoli relativi alla gestione degli organismi consiliari ed i garanti:

- capitolo 9 spese funzionamento Ufficio Difensore Civico (Il.rr. 17/80 e 40/85);



- capitalo II spese inerenti funzionamento Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"
- capitolo 14 attività programmate Garante infanzia, adolescenza (l.r. 38/02);
- capitolo 15 attività Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1.r. 31/03);
- capitolo 16 commissione di indagine sulla sicurezza del lavoro (art. 46 l.r. 3/04);
- capitolo 17 convenzione del 18.12.03 tra CO.RE.COM LAZIO e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- capitolo 19 attività programmate Consiglio regionale Economia e Lavoro CREL (I.r. 13/2006);
- capitolo 24 attività programmate Consiglio Autonomie Locali CAL (I.r. 1/2007);
- capitolo 25 attività programmate Consulta femminile regionale (I.r. 58/76 e successive modifiche).

La quarta UPB riguarda le spese di investimento:

- capitolo 13 mantenimento ed adeguamento sede Consiglio regionale e parco auto.

Con legge regionale n. 32 del 24/12/ 2009 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2010, per un ammontare di euro 25.882.395.240,55 in termini di competenza ed in euro 30.743.599.021,45 in termini di cassa. Il bilancio è stato pubblicato sul BUR n. 48 del 28/12/2009, supplemento ordinario n. 223.

Per l'amministrazione dei propri fondi il Consiglio regionale utilizza un conto corrente autonomo, acceso presso l'UniCredit- Banca di Roma, istituto che svolge funzioni di tesoreria del Consiglio.



LA RICHIESTA D'INTERVENTO EVOTO ELETTRONICO

L'Aula consiliare dispone di moderne tecnologie per facilitare il lavoro dell'Assemblea.

Lo scranno di ogni consigliere è dotato di una postazione multimediale, con video a scomparsa che consente di esaminare la documentazione relativa alla seduta, di collegarsi ad internet ed usare la posta elettronica e di visualizzare gli interventi mediante la web-tv.

Ogni consigliere può prendere la parola attraverso un microfono, sotto il quale è presente un tasto rosso per la richiesta di attivazione dell'apparecchio. Una volta premuto il tasto, esso lampeggia per indicare che la richiesta è stata accolta. La parola viene comunque data dopo che il Presidente del Consiglio ha autorizzato l'intervento del consigliere.

Per consentire il voto elettronico, a ciascun consigliere è consegnata una chiave elettronica che, per essere abilitata, deve essere identificata dal ricevitore posto sul display del banco. Nel caso in cui il consigliere desideri cambiare postazione, è sufficiente che ripeta l'operazione sul nuovo tavolo. L'ultima identificazione disattiva la precedente e consente di riprendere a votare. Il cambiamento di tavolo è sempre possibile, senza alcun limite, purché non avvenga al momento della votazione.

Allorché il Presidente indice la votazione iniziano a lampeggiare i led situati sul tavolo, immediatamente sopra la fenditura per il voto. Le luci seguitano a lampeggiare fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la votazione. Il consigliere può votare o modificare il voto espresso fintanto che i led siano illuminati. Il voto è espresso premendo i tasti all'interno della fenditura. Per il voto favorevole deve essere premuto il tasto verde, per il voto contrario quello rosso e per l'astensione quello giallo.

Il risultato della votazione appare sui tabelloni elettronici ai lati dell'Aula e sul display di ciascuna postazione di voto.

DISCIPLINARE D'AULA

L'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 2 dicembre 2003, con delibera n. 398, ha approvato un disciplinare d'Aula nel quale sono fissate le regole di comportamento a cui i Consiglieri regionali devono attenersi al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle sedute.



LE NOMINE

Lo Statuto regionale attribuisce al Presidente della Regione la funzione di nominare e designare i membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni; in tal caso la competenza appartiene al Consiglio regionale.



GLI ADEMPIMENTI D'INIZIO LEGISLATURA

Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti. (art.20, comma I Statuto).

La proclamazione degli eletti avviene ai sensi della legge n.108 /68 e successive modifiche.

La proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione è effettuata dall'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Roma, unitamente a quella dei candidati presenti nella lista regionale del Presidente neo eletto.

La proclamazione dell'elezione a consigliere regionale dei candidati presenti nelle liste provinciali è invece disposta dall'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il Tribunale di ciascun Comune capoluogo di Provincia.

Il Consiglio regionale è convocato dal consigliere anziano (ovvero il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze), eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria; fungono da segretari i tre consiglieri più giovani di età (art.20, comma | Statuto).

Nel corso della sua prima seduta il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza (art.20, comma 2 Statuto).

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti. (art.20, comma 3 Statuto).

I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età. (art.20, comma 4 Statuto).

Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio



regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

Successivamente il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi (art.70, commi 2 e 3 Statuto).

Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta per il regolamento, composta da dieci consiglieri e dal Presidente stesso, che la presiede (art.9 Regolamento).

Il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del Regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni, che procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti. (art.28 Statuto, art.10 Regolamento).

Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale scegliendoli, anche al di fuori del Consiglio regionale, in numero non superiore a sedici, di cui uno è nominato vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.

Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo (artt. 42, 45 Statuto).

Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto (art.45, comma 4 Statuto).

Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta, limitatamente all'ordinaria amministrazione (art. 45, comma 5 Statuto).



REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Lo Statuto assegna al regolamento dei lavori del Consiglio il compito di disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicurare "l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione".

In particolare, l'art. 25 disciplina:

- a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;
- c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;
- d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;
- e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;
- f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.

L'approvazione avviene con maggioranza qualificata; in particolare, per la prima delle votazioni è necessaria la maggioranza dei 3/5 dei componenti del Consiglio, mentre dalla terza è sufficiente la maggioranza dei componenti. In tale ultimo caso, la votazione non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dall'effettuazione della precedente.

Lo Statuto (art. 25), attribuisce al regolamento dei lavori del Consiglio la disciplina di molteplici aspetti, alcuni dei quali espressamente elencati nell'articolo di cui sopra ed altri rinvenibili in diversi articoli del testo statutario.

Il regolamento dei lavori affida alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la programmazione dei lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le relative priorità ed il calendario dei lavori.

Il regolamento disciplina le modalità di discussione in Aula (art. 26) e la durata degli interventi (art. 28); il numero legale per l'approvazione delle deliberazioni (art. 36) e la procedura di verifica del numero legale (art. 35).



CAPITOLO III L'ITER LEGISLATIVO

La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale, che l'approva articolo per articolo e, nel suo complesso, con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente. Il ricorso al procedimento redigente può essere disposto dal Presidente del Consiglio qualora sia richiesto all'unanimità dai componenti della commissione permanente o dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (art.33, comma 2 dello Statuto).

Sulla base di quanto previsto dagli atti di organizzazione del Consiglio, le proposte di legge sono materialmente presentate alla struttura competente (Servizio Aula - Area lavori Assemblea) che verifica la presenza di tutti gli elementi essenziali: relazione, articolato ed eventuale disposizione finanziaria.

Il Presidente del Consiglio assegna la proposta di legge alla commissione consiliare competente per materia, sulla base degli argomenti trattati. Il Presidente della commissione la pone all'ordine del giorno secondo il calendario fissato dall'Ufficio di presidenza della stessa commissione (art. 22 del Regolamento). La commissione, dopo aver esaminato ed eventualmente apportato modifiche al testo, procede alla votazione ed esprime un parere che è trasmesso al Presidente del Consiglio. Di tutti gli elementi qualificanti della seduta è fatta menzione nell'apposito verbale redatto dal segretario della commissione.

Esaurita la procedura in commissione, la proposta di legge è iscritta dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, secondo un calendario di lavori stabilito nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, con le modalità previste dall'articolo 21 del Regolamento dei lavori.

La discussione in Aula della proposta di legge avviene dapprima sulle linee generali e poi su ciascun articolo, secondo le modalità previste dal regolamento (articoli 65 e 66). I consiglieri possono presentare emendamenti, ossia modifiche al testo originario, al servizio Aula - Area Lavori Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, mentre la commissione consiliare competente e la Giunta regionale possono farlo fino al momento della votazione dell'articolo o dell'emendamento o del sub-emendamento cui si riferiscono.

Esaurita la discussione dell'articolato, si apre la fase della votazione che può essere preceduta dalle dichiarazioni di voto dei consiglieri che intendano avvalersi di tale facoltà. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti. È facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine fino al doppio.



Le sedute dell'Aula sono pubbliche, ma l'Aula può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica quando ciò sia richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Regione ovvero da almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone (art. 27, comma 2 dello Statuto e art. 48 Reg.).

Le deliberazioni dell'Aula sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo ai sensi del regolamento dei lavori e se siano state approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 23, comma 3, Statuto) salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione e se abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La proposta di legge poi, una volta approvata dall'Aula, è trasmessa dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione ai fini della promulgazione, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione, a meno che il Consiglio regionale, avendola dichiarata a maggioranza assoluta urgente, non abbia disposto un termine ridotto; la legge è successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, salvo che la legge medesima preveda un termine diverso. I termini relativi alla promulgazione sono peraltro sospesi nel caso che sia richiesto il parere di legittimità da parte del Comitato di garanzia statutaria (art. 39, comma 4 Statuto). I pareri del Comitato sono formulati su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. Qualora tale procedura sia stata avviata e il Consiglio voglia discostarsi dal parere reso dal Comitato, la legge deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei Consiglii provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Le proposte di legge di iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale sono state presentate (art. 60, comma 2 Statuto).

La votazione finale della legge viene effettuata per appello nominale. L'aula può autorizzare il Presidente del Consiglio a disporre il coordinamento formale del testo deliberato. Tale operazione normalmente è richiesta quando il testo normativo abbia subito modifiche in Aula. Il coordinamento formale delle leggi è curato dal Servizio Aula, in collaborazione con il Servizio legislativo del Consiglio e consiste nell'apportare correzioni di tipo formale o lessicali sui testi approvati in Aula, applicando le regole di tecnica legislativa.

E' facoltà del Governo, nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione, qualora ritenga che una legge ecceda la competenza della Regione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale. Anche la Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione (art. 127 Costituzione).



CHI PUO' PRESENTARE UNA PROPOSTA DI LEGGE

L'iniziativa delle leggi regionali ai sensi dell'art. 37 dello Statuto appartiene:

- a) alla Giunta regionale;
- b) a ciascun consigliere regionale;
- c) a ciascun Consiglio provinciale;
- d) ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque e che rappresentino congiuntamente almeno diecimila abitanti;
- e) agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila;
- f) al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione ed alla revisione dello Statuto.



IL LINGUAGGIO NORMATIVO

Migliorare il linguaggio normativo per garantire una comunicazione chiara, univoca e comprensibile a tutti è uno dei compiti del legislatore. Per questo la tecnica legislativa e la comunicazione intervengono nel procedimento normativo, nel rispetto delle esigenze istituzionali e politiche. Un linguaggio semplice ed immediato facilita la comprensione di una norma e ne favorisce il rispetto.

Lo Statuto esplicita l'esigenza che i testi normativi siano chiaramente formulati ed agevolmente interpretabili, trattino materie omogenee e siano coordinati con la normativa vigente (art. 36).

Le regole tecniche che disciplinano le modalità di redazione di un testo normativo (cosiddetto drafting) sono contenute in un manuale predisposto dall'Osservatorio Legislativo Interregionale, su mandato della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province Autonome.

Il manuale è consultabile sul sito del Consiglio regionale del Lazio, alla voce Pubblicazioni.



I REFERENDUM

La disciplina del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione costituisce ai sensi dell'articolo 123, primo comma, della Costituzione, un contenuto essenziale dei nuovi statuti regionali.

La Regione Lazio ha previsto nella propria carta statutaria (all'art.60 e seguenti) tre tipologie di referendum: abrogativo, propositivo e consultivo. Il referendum abrogativo può avere per oggetto una legge, un regolamento o un atto amministrativo generale della Regione e può essere richiesto da:

- 50.000 elettori;
- due consigli provinciali, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascun Consiglio;
- dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascun consiglio.

La consultazione referendaria è indetta dal Presidente della Regione, previa verifica dell'ammissibilità da parte del Comitato di garanzia statutaria. Quest'ultimo, in particolare, deve accertare che la richiesta di referendum non abbia per oggetto modifiche allo Statuto, a leggi di bilancio, finanziarie e tributarie nonché a quelle che attuano intese con altre Regioni ovvero accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati; in ogni caso le richieste di referendum devono avere oggetto omogeneo ed unitario.

Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e deve ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi.

In ogni caso l'abrogazione conseguente alla consultazione ha effetto 120 giorni dopo la pubblicazione del suo risultato. Tale previsione statutaria ha lo scopo di consentire al legislatore regionale di poter eventualmente intervenire nel lasso di tempo che intercorre tra l'esito del referendum e la data in cui esplica i suoi effetti, al fine di adeguare la normativa vigente all'esito referendario e di evitare vuoti normativi.

La seconda tipologia è quella del referendum propositivo, che è un istituto che racchiude aspetti propri dell'iniziativa popolare. Infatti il presupposto affinché possa realizzarsi è che gli stessi soggetti abilitati a richiedere il referendum abrogativo presentino una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo. Nel caso in cui il Consiglio regionale non deliberi entro un anno in ordine alla suddetta proposta di legge, il Presidente della Regione provvede ad indire la consultazione popolare. Se il responso dei cittadini è favorevole alla proposta, il Consiglio regionale è tenuto ad esaminarla entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum.

Il referendum consultivo può essere obbligatorio o può derivare da una autonoma decisione del Consiglio regionale.



E' obbligatorio, in base a quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione, qualora la Regione intenda istituire con legge nuovi comuni nel proprio territorio ovvero modificarne le circoscrizioni e denominazioni. In ogni altro caso, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare referendum consultivi delle popolazioni interessate in merito a provvedimenti di competenza dello stesso Consiglio. Lo Statuto rinvia alla legge regionale per le modalità attuative del referendum.



IL REFERENDUM STATUTARIO

Nell'ambito del procedimento di approvazione degli statuti regionali, l'art. I 23 della Costituzione prevede che un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possano chiedere, entro tre mesi dalla prima pubblicazione - cioè quella a carattere notiziale - della legge statutaria, l'indizione di un referendum sul testo deliberato dall'Assemblea. Nel caso in cui la maggioranza dei votanti esprima un voto sfavorevole, lo statuto non potrà essere promulgato dal Presidente della Regione (art. I 23 Cost.). La Regione Lazio ha disciplinato con legge (l.r. 8/2004) gli aspetti tecnici e le procedure dal momento della presentazione della richiesta di referendum fino a quello della pubblicazione definitiva, ossia successiva alla promulgazione.



ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE

Consiglio delle Autonomie locali (artt. 66, 67 e 79 dello Statuto)

IL CAL, previsto dall'art. 123 ultimo comma della Costituzione, è l'organo rappresentativo degli Enti locali che svolge un ruolo di interlocutore con il Consiglio e la Giunta regionali, in relazione alle più rilevanti scelte politico-istituzionali della Regione.

Sono componenti di diritto del CAL: il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia ed i Presidenti delle Province nonché i Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali a livello regionale. La componente elettiva è costituita da 17 rappresentanti di Comuni non capoluogo di provincia, da tre rappresentanti delle comunità montane ed arcipelago nonché da un rappresentante per ciascun consiglio provinciale, eletto dalla rispettiva Assemblea consiliare.

Il CAL è titolare di iniziativa legislativa relativamente alla revisione dello Statuto ed alle funzioni degli Enti locali ed ai rapporti tra gli stessi e la Regione. Svolge attività di concertazione con la Giunta regionale ed esprime parere obbligatorio sulle leggi ed atti di programmazione più rilevanti (l.r. n. 1/2007).

Comitato di garanzia statutaria (art. 68 dello Statuto)

E' un organo di garanzia, composto da sette giuristi, di più di quaranta anni, eletti dal Consiglio Regionale con una maggioranza di tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio. Dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali prima della promulgazione e sull'ammissibilità dei referendum propositivi e abrogativi di leggi, regolamento ed atti amministrativi generali della Regione. La legge regionale disciplina le funzioni ed il trattamento economico dei componenti.

Difensore civico (art. 69 dello Statuto)

E' un organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. E' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti. La legge regionale ne disciplina la nomina, le funzioni e la durata in carica. (l.r. n. 17/80 e successive modifiche).

Comitato regionale di controllo contabile (art. 70 dello Statuto)

Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno a scrutinio segreto, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla ge-



stione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (art. 71 dello Statuto)

E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e della programmazione economica-sociale e territoriale, nonché elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economica – sociale.

Il CREL è composto dai rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e dei sindacati (l.r. 13/2006).

Osservatorio regionale permanente sulle famiglie (art. 72 dello Statuto)

Viene istituito con la legge regionale quale organismo di consultazione e monitoraggio per studiare e analizzare le situazioni di disagio familiare e l'efficacia degli interventi realizzati.

Consulta femminile regionale per le pari opportunità (art. 73 dello Statuto)

Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari (l.r. 58/76 e successive modifiche).

Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap (art. 74 dello Statuto)

E' l'organismo di consultazione permanente sulle politiche regionali per la piena inclusione delle persone disabili (l.r. 36/93 e successive modifiche).

Altre consulte (art. 75 dello Statuto)

Possono essere istituite con legge regionale in particolare sui temi dell'immigrazione, del volontariato, della tutela dei minori, dei temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale.



CO.RE.COM.

Il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), istituito con legge regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici di telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria.

Il Corecom è composto dal Presidente nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare permanente, e quattro componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari. (Legge 249/97, art. 1 comma 13;1.r. 19/2001).

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è istituito con legge regionale, ed opera per garantire alle persone private della libertà personale i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione.

Il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, stabilisce rapporti, oltre che con gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria anche con tutte le istituzioni competenti per rimuovere gli ostacoli per il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro e nella società.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale unitamente a due coadiutori (l.r. 31/2003).

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito con legge regionale, organo di garanzia, monocratico, indipendente, ha l'obiettivo di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età. Ha il compito di vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, siglata a New York dall'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale e giudiziario e diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Viene eletto dal Consiglio regionale del Lazio (I.r. 38/2002 e successive modifiche).



CAPITOLO IV LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

I consiglieri regionali hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, dalle agenzie e dagli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.

Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenere la riservatezza (art. 30, commi 3 e 4 Statuto).

GLI ATTI ISPETTIVI

La funzione ispettiva consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di controllo sull'operato della Giunta e del suo Presidente attraverso le interrogazioni e le interpellanze che sono presentate al Presidente del Consiglio. La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze è svolta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

- L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Regione ed agli assessori se un fatto sia vero, se determinate informazioni siano pervenute alla Presidenza della Giunta o se sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinate questioni. I consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta, senza motivazione, al Presidente del Consiglio. Le interrogazioni possono essere presentate anche nell'ambito dei lavori delle commissioni consiliari. Le interrogazioni possono essere a risposta scritta o orale, a risposta immediata o differita.
- L' interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni; pertanto dall'interpellanza scaturisce una presa di posizione da parte della Giunta.



GLI ATTI DI INDIRIZZO

Gli ordini del giorno, le risoluzioni e le mozioni sono gli strumenti con i quali ogni consigliere concorre a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ordini del giorno. In questo contesto l'espressione ordine del giorno non è intesa come elenco degli argomenti in discussione nella seduta consiliare o di una commissione (ordine del giorno della seduta), bensì come istruzione del Consiglio alla Giunta regionale su questioni particolari o generali oggetto della legge di cui è in corso l'esame. Pertanto, gli ordini del giorno possono essere proposti nel corso dell'esame degli articoli di un provvedimento o dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale; essi debbono riguardare la legge in discussione o argomenti contemplati in specifici articoli della stessa legge, con esclusione degli emendamenti, anche se in forma di articoli aggiuntivi, respinti dal Consiglio.

Un particolare tipo di ordine del giorno è quello diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli di una proposta di legge ovvero del testo proposto per la deliberazione. Tali ordini del giorno non possono essere proposti dopo la chiusura della discussione sulle linee generali.

- Risoluzioni. In occasione di dibattiti sugli argomenti dei quali la Giunta regionale ha dato comunicazioni all'Aula o di esame di petizioni, voti e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono, in genere, composte da una premessa, che illustra la questione, e da un dispositivo con il quale si impegna la Giunta ad assumere determinate iniziative.
- Mozioni. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
 La mozione può essere emendata e sub-emendata.



La mozione di sfiducia

Particolare rilievo riveste la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione: deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e votata per appello nominale. La mozione, posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre i venti dalla presentazione, è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri (art. 126 Cost.) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio (art. 43, comma 2 Statuto).





CAPITOLO V

Il Consigliere regionale

ILTRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente per 12 mensilità annue. Si compone sostanzialmente di quattro voci:

Indennità di carica. Spetta in ugual misura a tutti i consiglieri, nonché agli eventuali assessori esterni. L'indennità di carica è calcolata in rapporto all' analoga indennità corrisposta ai deputati e ai senatori, entro i limiti compresi tra il 65 e l'80 per cento dell'indennità parlamentare. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione ne stabilisce l'ammontare (I.r 19/95, art.2)

Indennità di funzione. Con riferimento ai diversi tipi di incarico che i consiglieri possono ricoprire si hanno differenti tipi di indennità. Le relative indennità, sono determinate anch'esse in misura percentuale all'indennità parlamentare. (l.r. 19/95; art. 4).

L'indennità di funzione spetta a:

- Presidente della Regione e Presidente del Consiglio;
- -Vice Presidente della Giunta;
- Assessore (anche esterno) e Vice Presidente del Consiglio regionale;
- Presidente di Gruppo, Consigliere Segretario e Presidente di Commissione;
- -Vice Presidente di Commissione.

L'indennità di carica viene corrisposta dal giorno della proclamazione a consigliere e quella di funzione dal giorno dell'elezione, o della nomina alla relativa carica. L'indennità di funzione del Presidente della Regione decorre dalla data della sua proclamazione.



Diaria. E' corrisposta a tutti i consiglieri a titolo di rimborso forfettario per le giornate di seduta dell'Aula e delle Commissioni consiliari, in analogia a quanto previsto per i deputati e senatori. Proprio perché si tratta di un rimborso forfettario essa viene erogata per intero, salvo operare delle detrazioni per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Aula o delle Commissioni consiliari, nella misura di 1/18 dell'importo complessivo (I.r. 43/90).

Rimborso chilometrico. I consiglieri che risiedono a più di 15 km. dalla sede del Consiglio hanno diritto ad un rimborso per i chilometri percorsi sia per l'andata sia per il ritorno. A tal fine, il consigliere deve dichiarare il percorso più breve per raggiungere dal proprio domicilio la sede del Consiglio. Tale indennità non viene corrisposta a coloro che hanno assegnata una autovettura di servizio (I.r. 19/88, art. 3).

Missioni. Sono considerate missioni istituzionali tutte le trasferte effettuate dal consigliere, per ragioni connesse al mandato politico, fuori dal territorio regionale. Le missioni devono essere autorizzate preventivamente dal Presidente della Regione per gli assessori e dall'Ufficio di Presidenza per i consiglieri. La liquidazione delle spese per le missioni è effettuata dalla Segreteria Generale, funzione Trattamento consiglieri, sulle competenze mensili. Il consigliere può chiedere una anticipazione sulle spese che dovrà sostenere durante la missione. L'anticipazione sarà erogata in contanti dal funzionario responsabile del Trattamento consiglieri, al quale, al termine della missione, il Consigliere dovrà trasmettere i giustificativi delle spese sostenute per la liquidazione (l.r. 24/89).

Indennità di fine mandato. A conclusione del mandato consiliare, che non deve essere inferiore a sei mesi, il consigliere ha diritto alla liquidazione dell'indennità di fine mandato. Questa è calcolata sulla base dell'ultima indennità di carica consiliare ricevuta, più la media matematica dell'indennità di funzione che è stata percepita. Tale base di calcolo, riferita al mese teorico, si moltiplica per gli anni di effettivo incarico elettivo e costituisce l'indennità di fine mandato lorda. Su di essa si applicano le disposizioni fiscali e quelle specifiche contenute nel T.U.I.R (Testo unico delle imposte sui redditi) relative al T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) e trattamento ad esso assimilati (I.r. 19/1995).

Assegno vitalizio. Il consigliere che ha svolto almeno cinque anni di mandato consiliare ed ha una età anagrafica di 55 anni ha diritto all'assegno vitalizio mensile. Vi è la possibilità, per coloro che sono stati in carica per meno di cinque anni, di completare il quinquennio con versamenti volontari. Nel caso in cui il consigliere abbia una età compresa tra 50 e 55 anni può richiedere l'assegno vitalizio anticipato con una decurtazione di cinque punti percentuali per ogni anno di anticipazione rispetto ai 55. In questo caso, quando il consigliere compirà 55 anni di età, il vitalizio sarà corrisposto per intero. In caso di decesso del titolare dell'assegno, quest'ultimo è



reversibile a favore del coniuge e/o del convivente e/o dei figli sino all'età di 18 anni ovvero 26 se universitari. La reversibilità è pari al 65 per cento dell'assegno spettante al titolare. E' possibile esercitare anche il diritto di rinuncia all'assegno vitalizio: in questo caso al consigliere verranno restituiti i contributi trattenuti sulle competenze relative al periodo di mandato consiliare (Il.rr. 7/1972, 42/1977 e 19/1995).

I CONTRIBUTI

Contributo elettore-eletto. Ogni consigliere ha diritto a percepire un contributo per le spese relative al rapporto elettore-eletto e per agevolare l'esercizio delle proprie funzioni. E' determinato dall'Ufficio di Presidenza in percentuale all'analogo contributo corrisposto a deputati e senatori.

Il contributo viene erogato mensilmente ai gruppi consiliari dalla "Segreteria Generale - funzione Trattamento consiglieri" in base al numero dei componenti il Gruppo stesso. Il Presidente del Gruppo ripartisce la somma assegnata tra i vari componenti.

Il Presidente del Gruppo trasmette mensilmente alla funzione Trattamento consiglieri una dichiarazione relativa alle somme corrisposte ai singoli consiglieri e/o quelle eventualmente non utilizzate.

A tal fine ciascun consigliere produce mensilmente al Presidente del proprio Gruppo l'autodichiarazione sull'utilizzo della somma ricevuta (I.r. 14/98, art. 8).

Contributo ai Gruppi consiliari. Ogni Gruppo consiliare ha diritto a percepire un contributo mensile per le spese di funzionamento, aggiornamento, documentazione, comunicazione, consulenze, studi e ricerche. Il contributo è composto da una quota fissa per ogni gruppo, stabilita dalla legge, più una quota variabile e aggiornata secondo gli indici Istat. Tale quota è stabilita dall'Ufficio di Presidenza sulla base di parametri che tengono conto della consistenza numerica dei gruppi stessi. A tal fine il gruppo presenta al Comitato regionale di controllo contabile (ex Collegio dei revisori dei conti) entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo circa l'utilizzo delle somme assegnate (l.r. 6/1973).



I SERVIZI

Assicurazione infortuni e malattia. I consiglieri possono usufruire della polizza assicurativa stipulata dal Consiglio regionale, per la copertura dei rischi derivanti da malattia e infortunio. Il pagamento del premio annuo è per il 50 per cento a carico del Consiglio e per il restante 50 per cento a carico del consigliere che intende aderire. Per ogni dettaglio relativo ai massimali, alle garanzie prestate nonché alla documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia assicuratrice, la funzione Trattamento consiglieri invierà una apposita nota informativa. (l.r. 5/91).

Contributi previdenziali ex figurativi. Si tratta della quota di contribuzione pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti. Quindi i consiglieri che, a seguito dell'elezione, chiedono al proprio datore di lavoro l'aspettativa senza assegni per mandato politico, per il tramite dell'amministrazione, possono continuare a versare tale quota al proprio ente previdenziale, per maturare la pensione. La funzione Trattamento consiglieri invierà a tutti gli eletti, per l'eventuale scelta di tale opzione, una nota esplicativa (art. 38, Legge 488/99).

GLI STRUMENTI TECNICI

Ad ogni consigliere è assegnato in dotazione un personal computer portatile, completo di software e sistemi di connessione alla rete interna LAN e a Internet; da qualunque postazione remota sarà possibile leggere e inviare e-mail collegandosi al sito di servizio, inserendo semplicemente il proprio identificativo d'utenza e la password. E' consegnato altresì, presso il luogo indicato dal consigliere, un apparecchio telefax per le esigenze d'ufficio. E' previsto anche il rimborso per l'acquisto di quotidiani. Tali servizi sono forniti dall'area economato.

Telepass e viacard. I consiglieri regionali hanno diritto alla fornitura di apparato Telepass e tessera Viacard da utilizzare sulle proprie autovetture. A tal fine occorre indicare alla funzione Trattamento consiglieri le targhe delle autovetture – sino ad un massimo di tre - da inserire sull'apparato Telepass. (l.r. 54/91).

Permessi per il Centro storico di Roma. I consiglieri regionali hanno diritto al rilascio del permesso di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) del comune di Roma. A questo scopo, oltre alla copia del libretto di circolazione, dovrà essere trasmessa quella relativa al Bollino Blu.



GLI ADEMPIMENTI POST ELETTORALI E ANNUALI

Entro tre mesi dalla data delle elezioni, il consigliere trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello una dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale. Inoltre, annualmente, il consigliere invia alla funzione Trattamento consiglieri copia della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno precedente, per la successiva pubblicazione sul BURL (Legge 441/82 e l.r. 39/83).



CAPITOLO VI

LE STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 6/2002 sono istituiti, a supporto dell'attività degli organi di indirizzo politico:

L'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio (art. 4 reg. org.) All'ufficio è assegnato uno staff di tre dirigenti ed è assistito da una segreteria alla quale è assegnata una dotazione di personale di 12 unità appartenenti alle categorie B e C e D, di cui massimo 4 provenienti da altre amministrazioni e massimo 4 esterne alla pubblica amministrazione.

Le segreterie del Presidente del Consiglio (art. 7 reg. org.) Il Presidente del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di una segreteria particolare e di una segreteria tecnica.

Alla prima è assegnata una dotazione di personale di 13 unità appartenenti alle categorie B, C, e D, di cui massimo 3 provenienti da altre amministrazioni o da organismi privati a prevalente capitale pubblico e massimo 5 esterne alla pubblica amministrazione, nonché un'ulteriore unità con compiti di addetto stampa.

Alla segreteria con compiti di supporto tecnico è assegnata una dotazione di personale di 4 unità appartenenti alle categorie B, C e D, scelte tra dipendenti regionali, tra personale proveniente da altre amministrazioni o tra esterni alla pubblica amministrazione.

Il Presidente del Consiglio si avvale, altresì, di una unità di personale (anche esterna alla amministrazione) con funzioni di portavoce; detto incarico è conferito dall'Ufficio di Presidenza che stabilisce anche il trattamento economico.

La segreteria dei componenti l'Ufficio di Presidenza (art. 8 reg. org.) Alla struttura di diretta collaborazione, con compiti di segreteria, di ciascun vice presidente del Consiglio è assegnata una dotazione di personale di 11 unità appartenenti alle categorie B, C e D, di cui massimo 3 provenienti da altre amministrazioni o da organismi privati a prevalente capitale pubblico e massimo 4 esterne alla pubblica amministrazione, nonché una ulteriore unità con compiti di addetto stampa.

Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei consiglieri segretari è assegnata una dotazione di personale di 9 unità appartenenti alle categorie B, C e D, di cui massimo 3 provenienti da altre ammi-



nistrazioni o da organismi privati a prevalente capitale pubblico e massimo 4 esterne alla pubblica amministrazione, nonché un'ulteriore unità con compiti di addetto stampa.

Le strutture di diretta collaborazione dei Gruppi consiliari (art. 13 reg. org.) I Gruppi consiliari, per l'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono nei limiti della dotazione organica stabilita dal regolamento di organizzazione allegato A), di una struttura di diretta collaborazione cui possono essere assegnati dipendenti regionali, dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando o dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di comando o distacco oppure esterni con contratto di diritto privato.

I Gruppi consiliari, al fine di garantire il miglioramento dei processi di comunicazione, si avvalgono inoltre di una unità di personale con compiti di addetto stampa.

Per le strutture di cui sopra, l'incarico di responsabile della segreteria è attribuito dall'Ufficio di presidenza con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con trattamento economico corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale, oltre ad indennità specifiche.

I dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni cui vengono affidati incarichi di responsabilità di dette strutture, sono collocati in aspettativa per l'intero periodo dell'incarico.

La Segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile (art. 9 reg. org.) Alla struttura è assegnata una dotazione di personale di tre unità, appartenenti alle categorie B, C e D, di cui una scelta tra i dipendenti regionali o dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, le rimanenti due scelte oltre che tra il personale regionale anche tra personale proveniente da altre amministrazioni ovvero da organismi privati a prevalente capitale pubblico o tra esterni alla pubblica amministrazione. Relativamente alle due unità cui non è stato attribuito l'incarico di responsabilità della struttura si può provvedere alternativamente all'assunzione:

- a) di due unità con contratto a tempo pieno;
- b) di una unità con contratto a tempo pieno e di due unità con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale:
- c) di quattro unità con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale.

Il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può avvalersi di ulteriori due unità appartenenti alle categorie B, C, D, scelte anche tra personale proveniente da altre amministrazioni ovvero da organismi privati a prevalente capitale pubblico o tra esterni alla pubblica amministrazione. Qualora le ulteriori due unità di cui sopra, siano esterne alla pubblica amministrazione, il relativo contratto può essere solo della tipologia a tempo pieno.



Trattamento economico. Il trattamento economico del personale comunque assegnato alle strutture suddette è quello previsto, con riferimento alle categorie di appartenenza, dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e decentrato.

Gli esperti ed i consulenti (art. 7, comma 6, art. 8 comma 6 e all. E reg. org.). Ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza può avvalersi, per particolari esigenze di studio e/o approfondimento su problematiche connesse allo svolgimento di compiti istituzionali, della collaborazione di esperti e consulenti esterni alla Regione, nella misura di una unità per ogni struttura di diretta collaborazione. Per particolari esigenze è possibile richiedere una ulteriore unità per ogni struttura di diretta collaborazione purché non sia superato il tetto complessivo dei compensi stabilito per un singolo esperto o consulente.



DOTAZIONE ORGANICA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Art. 13 Regolamento del Consiglio regionale del Lazio)

Tabella della dotazione organica in base alla consistenza numerica dei gruppi

Consistenza numerica del gruppo	Responsabili delle strutture	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Addetto stampa	totale
I consigliere	I	2	2	I		7
2 consiglieri	I	2	5	1		10
3 consiglieri	I	3	5	2		12
4 consiglieri	I	4	6	2		14
5 consiglieri	I	5	7	2		16
6 consiglieri	I	5	7	3		17
7 consiglieri	I	5	7	4	I	18
8 consiglieri	I	5	8	4	I	19
9 consiglieri	I	5	9	4	I	20
10 consiglieri	I	5	9	5	I	21
II consiglieri	I	6	9	5	I	22
12 consiglieri	I	7	9	5	I	23
13 consiglieri	I	7	10	5	I	24



La sede. L'edificio del Consiglio regionale, costruito nel 1968 per conto di una istituzione religiosa, venne acquisito dall'Assemblea regionale nel 1973. E' costituito da sei palazzine collegate fra loro che ospitano l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e le sedi dei gruppi politici. Una nuova e funzionale Aula consiliare, dotata di tecnologie moderne, permette lo svolgimento efficace del lavoro legislativo. Vicino l'Aula consiliare, la Sala Mechelli ospita convegni, conferenze, seminari ed altri eventi. Ampi parcheggi sono a disposizione per coloro che raggiungono il Consiglio in auto.

Il complesso immobiliare è circondato da una vasta area verde di 20 ettari denominata "Parco della pace Yitzhak Rabin", in onore dello statista israeliano ucciso nel 1995. In occasione della cerimonia dell'intitolazione del Parco, che si tenne il 22 febbraio 1996, fu messo a dimora un ulivo, simbolo della pace, donato dal Kem Kayameth Loisrael alla Regione Lazio.

Un'imponente statua bronzea di Claudio Capotondi accoglie i visitatori all'ingresso del Consiglio.

Accesso alla sede. I consiglieri hanno sempre diritto all'accesso alla sede consiliare.

I dipendenti del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, se non autorizzati diversamente, accedono alla sede esclusivamente durante l'orario di servizio.

L'accesso del pubblico agli uffici è consentito dal lunedì al venerdì nell'orario di servizio, previa identificazione presso il corpo di vigilanza.

Accesso del pubblico in Aula. Gli ospiti del Presidente del Consiglio e dei Gruppi consiliari possono assistere alle sedute in spazi individuati dalla Presidenza del Consiglio.

I cittadini che desiderano assistere alle sedute del Consiglio possono inoltrare richiesta al direttore del Servizio Aula che autorizza l'accesso nei settori riservati, previa identificazione presso il corpo di vigilanza.

Il pubblico ammesso deve mantenere un contegno corretto e stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può accedere nell'Aula dove siedono i Consiglieri.

Visite in Consiglio. Un momento importante nella vita dell'istituzione è rappresentato dalle visite guidate al Consiglio che nasce dalla necessità di fornire, a studenti o gruppi organizzati, le basi per poter acquisire da un lato maggiori informazioni a carattere tecnico riguardo il funzionamento del Consiglio regionale, dall'altro instaurare un rapporto di reciproco scambio con le persone, gli organismi e le strutture dell'Assemblea legislativa.

I visitatori sono ricevuti nella Sala Mechelli ove si svolge l'incontro con le autorità regionali per l'illustrazione del ruolo istituzionale del Consiglio Regionale.



Segue la visita nell'Aula consiliare e nelle altre strutture regionali, con la possibilità di seguire i lavori dell'Assemblea regionale direttamente dalla tribuna riservata al pubblico.

Parcheggi. I Consiglieri regionali hanno diritto a parcheggiare la propria autovettura negli spazi a loro riservati nel piazzale adiacente l'ingresso principale del Consiglio regionale.



LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE

Il portale del Consiglio regionale del Lazio è il cuore del sistema di informazione e comunicazione dell'Assemblea legislativa del Lazio, attraverso il quale gli amministratori degli enti locali, i cittadini della Regione, le organizzazioni e le associazioni possono comunicare con l'istituzione in modo semplice e diretto. Dall' homepage è possibile accedere ai servizi on line, conoscere le attività del Consiglio e di tutti gli enti ad esso collegati, essere sempre informati sulle principali novità e sulle opportunità del momento. Di ciascuna proposta di legge è possibile individuare in tempo reale il punto esatto in cui si trova nel complesso iter che la conduce all'approvazione definitiva. Il portale presentato alla stampa il 17/06/2008, all'insegna dello slogan "Partecipare è un buon Consiglio", è il risultato del lavoro di risorse interne all'Ente, con il contributo decisivo dell'Area comunicazione e dell'Area informazione.

Il supporto tecnico è stato invece fornito da "Lait", la società che realizza e gestisce il sistema informativo della Regione Lazio.

Trasparenza e partecipazione sono le parole d'ordine di questo progetto: con la creazione di un sistema di aste on line il Consiglio provvede alle proprie necessità con procedure chiare e limpide realizzando anche un risparmio economico del 30 per cento circa.

Nell'area "Trasparenza" sono resi pubblici gli emolumenti ed altre notizie relative a consiglieri, dirigenti e consulenti.

IITG Consiglio è la novità fondamentale del nuovo portale. Si tratta di una web tv che trasmette servizi giornalistici sui temi di maggiore attualità della vita del Consiglio ed interviste ai suoi protagonisti – Presidente del Consiglio, Presidenti delle Commissioni e Consiglieri regionali – nonché agli esponenti della Giunta.

Nel corso dell'anno, oltre alle edizioni ordinarie, sono state realizzate diverse edizioni speciali, tra cui quella sul Consiglio straordinario dei bambini, sui diritti dei detenuti e sulla questione Alitalia.

La web tv del Consiglio consente anche agli operatori dell'informazione di scaricare materiali giornalistici fruibili nei circuiti dell'emittenza locale. Questo è uno strumento che coniuga le potenzialità di internet con quelle del mezzo televisivo.

La diretta dei lavori dell'Aula è il momento più importante della vita del Consiglio, quello in cui vengono approvate le leggi che sono destinate ad incidere sulla vita dei cittadini del Lazio.



Il notiziario radiofonico aggiorna i cittadini sulle principali novità inerenti il Consiglio regionale, come le leggi approvate, le iniziative riguardanti l'Assemblea o il suo Presidente ed altro ancora.

Il notiziario ha una cadenza bisettimanale ed è trasmesso da un network di dodici emittenti radiofoniche regionali, che fanno registrare mediamente un milione di ascoltatori in tutto il Lazio.

Sul portale sono evidenziate le sezioni : "news", "agenda", "newsletter", "iniziative ed eventi" e "in profondita", le quali forniscono una copertura totale ai lavori dell'Aula e delle Commissioni ed alla vita istituzionale del Consiglio.



CAPITOLO VII

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale del Lazio è regolata dal titolo III della I.r. 6/2002. E' costituita da una struttura dipartimentale, denominata segreteria generale, da direzioni regionali, denominate servizi, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale, denominate aree, e da strutture a responsabilità dirigenziale di supporto agli organi di controllo e di garanzia di cui all'articolo 36, comma 2 della legge citata.

Segreteria generale. La Segreteria generale svolge, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza, le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio. Svolge le funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture consiliari. Esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario generale del Consiglio sono definitivi e non suscettibili di ricorso gerarchico.

Servizi. Ogni Servizio ha compiti di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle Aree che ne fanno parte.

Ogni Servizio cura le attività di competenza proprie, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree interne al servizio; istituisce, sentito il dirigente dell'area, eventuali articolazioni organizzative, a responsabilità non dirigenziale, interne all'area medesima; conferisce, con le modalità previste dai contratti collettivi, gli incarichi di responsabile dell'unità organizzativa; formula proposte ed esprime pareri al segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso.

Aree. Le aree svolgono attività di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni interne.

Gli atti adottati dai direttori dei servizi e dai dirigenti di area non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano emanati dai direttori dei servizi, su delega del segretario generale ai sensi dell'articolo 19 della l. r. 6/2002.



Uffici. Gli uffici sono articolazioni organizzative a responsabilità dirigenziale interne alle aree.

Strutture autonome. L'Ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione, provvede all'istituzione e all'organizzazione delle struttura amministrative di supporto ad organi di garanzia e controllo previste da specifiche normative. Tali strutture, per la natura delle funzioni che svolgono i rispettivi organi, sono dotate di particolare autonomia.

Gli organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione attualmente esistenti sono:

- il Comitato regionale di controllo contabile (art. 70 dello Statuto);
- il Consiglio delle Autonomie Iocali (CAL) (I. r. 1/2007);
- il Difensore civico (l. r. 17/1980 e successive modifiche);
- il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) (l. r. 13/2006);
- la Consulta femminile regionale per le pari opportunità (l. r. 58/76 e successive modifiche).
- il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) (l. r. 19/2001);
- il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (l. r. 31/2003 e successive modifiche);
- il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza (l. r. 38/2002).



IL VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE

Segreteria Generale

Segretario generale: Nazzareno Cecinelli Via della Pisana, 1301 – 00163 ROMA Tel. 06-65932908 – Fax 06-65932346 e-mail segreteriagenerale@regione.lazio.it

Servizio Aula

Direttore Generale ad interim: Onoratino Orticello Tel. 0665932943 – 44 – Fax 0665932524

Servizio Commissioni

Direttore Generale: Onoratino Orticello Tel. 0665932547 – Fax 0665932341

Servizio Legislativo

Direttore Generale: Costantino Vespasiano Tel. 0665932614 — Fax 0665932265

Servizio Centro studi, Biblioteca

Direttore Generale: Roberta Bernardeschi Tel. 0665932557 – Fax 0665932329

Servizio Amministrazione, Bilancio, Affari generali

Direttore Generale ad interim: Nazzareno Cecinelli Tel. 0665932432 – Fax 0665000683

Servizio Ufficio di Presidenza, Comunicazione, Stampa, Relazioni esterne

Direttore Generale: Nicola Gargano Tel. 0665932207 – Fax 0665932263

Servizio Tecnico strumentale, Informatica, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Direttore Generale: Vincenzo Ialongo Tel. 0665932948 — Fax 0665932890





APPENDICE

Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio (1970-2005)

LEG.	Data elezione	Presidente Consiglio Regionale	Partito del Presidente	Partito del Vice Presidente	Partito del Vice Presidente
Ι	06/07/1970	Girolamo Mechelli	Dc	Dc	Pci
	23/09/1970	Roberto Palleschi	Psi	Dc	Pci
	01/08/1975	Maurizio Ferrara	Pci	Dc	Psi
II	03/10/1975	Maurizio Ferrara	Pci	Dc	Psdi
II	29/03/1976	Roberto Palleschi	Psi	Dc	Psdi
II	04/08/1977	Violenzio Ziantoni	Dc	Pci	Psdi
II	23/12/1978	Girolamo Mechelli	Dc	Pci	Psdi
III	29/07/1980	Mario Di Bartolomei	Pri	Dc	Pci
III	30/10/1981	Girolamo Mechelli	Dc	Pci	Psdi
IV	18/09/1985	Girolamo Mechelli	Dc	Pci	Psi
IV	09/07/1986	Bruno Lazzaro	Dc	Pci	Psi
V	25/07/1990	Antonio Signore	Psi	Pci	Pri
	05/08/1992	Carlo Proietti	Psi	Pci	Pri
V	21/02/1994	Rodolfo Gigli	Dc	Pci	Psi
VI	16/06/1995	Luca Borgomeo	Ррі	AN	Pds
VII	06/06/2000	Claudio Fazzone	FI	AN	Ds
VIII	18/05/2005	Massimo Pineschi	Ls. Civ Marrazzo	Margherita	AN
VIII	30/07/2007	Guido Milana	Margherita (uniti Ulivo)	DS (Uniti nell'Ulivo)	AN
VIII	15/11/2007	Guido Milana	P.D. L'ulivo	P.D. L'Ulivo	AN
VIII	16/09/2009	Bruno Astorre	P.D. L'Ulivo	P.D. L'Ulivo	AN

Il 15 novembre 2007 Margherita e DS costituitosi unico partito PD-L'Ulivo



Composizione partitica e durata delle Giunte regionali del Lazio (1970-2005)

Leg.	Entrata in carica	Presidente Giunta	Partito Pres.	Partito V.Pres	Componenti della Giunta per partito				Durata compl.	
	22/12/1970	G. Mechelli	Dc	Psdi	Dc	Psi	Psdi	Pri		164
	04/06/1971	G. Mechelli	Dc		Dc					228
	18/01/1972	L. Cipriani	Dc	Psdi	Dc	Psi	Psdi	Pri		645
	24/10/1973	R. Santini	Dc	Psdi	Dc	Psi	Psdi	Pri		699
- II	23/09/1975	R.Palleschi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri		183
- II	24/03/1976	M. Ferrara	Pci	Pci	Pci	Psi				203
- II	13/10/1976	M.Ferrara	Pci		Pci	Psi	Psdi			297
- II	06/08/1977	G. Santarelli	Psi	Pci	Pci	Psi	Psdi			1197
III	15/11/1980	G. Santarelli	Psi	Pci	Pci	Psi	Psdi			315
III	26/09/1981	G. Santarelli	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pli		156
III	01/03/1982	G.Santarelli	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	450
III	25/05/1983	B. Landi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	199
III	10/12/1983	B. Landi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	131
III	19/04/1984	G. Panizzi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	469
IV	01/08/1984	S. Montali	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	655
IV	18/05/1987	B. Landi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	136
IV	01/10/1987	B. Landi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	639
IV	01/07/1989	B. Landi	Psi	Dc	Dc	Psi	Psdi	Pri	Pli	391
	27/07/1990	R. Gigli	Dc	Psi	Dc	Psi	Pri	Psdi	Pli	740
	05/08/1992	G. Pasetto	Dc	Psi	Dc	Psi	Pri	Psdi	Pli	295
	27/05/1993	G. Pasetto	Dc	Verdi	Dc	Psi	Psdi	Verdi		270
	21/02/1994	C. Proietti	Psi	Ppi*	Ppi	Psi	Pri	Verdi arc		331
	18/01/1995	A. Osio	Verdi	Pds	Pds	Ppi	Verdi	Altri		154
VI	21/06/1995	P. Badaloni	Badal.	Pds	Pds	Prc	Ppi	Verdi	Altri	1390
VI	11/04/1999	P. Badaloni	Badal.	Ds	Ds	Prc	Ppi	Verdi	Altri	400
VII	15/05/2000	F. Storace	AN	FI	FI	AN	Ccd	Cdu	Altri	1784
VIII	02/05/2005	P. Marrazzo	Marrazzo	DS**	Margherita **	PRC ***	List civ. Marraz.	Verdi	Altri	1639
VIII	28/10/2009	V.Pres. E.Montino	PD- l'ulivo	PD-l'ulivo	Sin. Ecol. e Ilibertà	IDV Di Pietro	List civ. Marraz.		Altri	149

^{*}Il 22 gennaio 1994 viene costituito il gruppo PPI a livello nazionale

^{**} Il 25 novembre 2007 viene costituito il gruppo consiliare PD – L'Ulivo

^{***} Il 4 febbraio 2009 gli assessori del gruppo PRC hanno aderito al neo-gruppo consiliare Movimento per la Sinistra e successivamente e il 118 giugno 2009 al gruppo consiliare sinistra e libertà e il 25 gennaio 2010 viene costituito il gruppo consiliare Sinistra Ecologia e libertà



Percentuale dei votanti e dei voti validi sul totale degli elettori Percentuale dei voti ottenuti dai partiti sul totale dei voti validi (1970-2005)

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
% Votanti	91,7	92,1	89	89	83,2	81,3	71,6	72,80
% Voti validi	87,9	89,4	83,3	84	77,2	74,8	67	69,96
Estr. sin. (1)	2,6	1,5	2,4	1,3	0,9	9,2	5,4	_
PCI-Pds-Ds	26,5	33,5	30,7	29,9	23,8	27,2	20	_
Radicali	-	-	-	-	1,8	1,3	2	_
Verdi	-	-	-	2,3	6,3	3,6	3,1	2,64
Psi, Nuovo Psi	8,8	9,8	10,6	11,7	14,3	-	_	1,10
Psdi (2)	7,6	6,1	5,3	3,8	2,8	1,1	2,3	_
Dc	33,2	31,5	34,1	33,6	34,4	-	_	-
Pri (3)	3,7	3,7	3,7	4	4,8	1,1	_	_
Ppi (4)	-	-	-	-	-	6	4,8	_
Ri (4)	-	-	-	-	-	-	-	_
FI	-	-	-	-	-	18,9	21,5	15,35
Ccd	-	-	-	-	-	4,2	4,6	_
Pli	5,8	2,5	2,7	2	1,8	-	-	_
Msi-An (5)	11,4	11,3	10,1	9,7	6,5	24,5	23,1	16,93
Lega (6)	-	-	-	0,9	0,2	0,5	-	_
I Democratici	-	-	-	-	-	-	4,8	_
Pdci,Com.ltaliani	-	-	-	-	-	=	2,2	2,34
Cdu	-	-	-	-	-	=	2,1	-
Udeur Po	-	-	-	-	-	-	1,9	1,67
Uniti nell'Ulivo (7)	-	-	-	-	-	-	-	27,04
Lista Civ.Marrazzo	-	-	-	-	-	-	-	6,74
Rif. Com.	-	-	-	-	-	-	-	5,88
L'Italia dei Valori	-	-	-	-	-	-	-	1.03
ConsumatoriUniti	-	-	-	-	-	-	-	0,66
Forza Roma	-	-	-	-	-	-	-	0,37
Avanti Lazio	-	-	-	-	-	-	-	0,12
UDC	-	-	-	-	-	-	-	7,85
Lista Storace	-	-	-	-	-	-	-	7,05
Il Trifoglio	-	-	-	-	-	-	-	0,57
Mov.IdeaSoc.Rauti	-	-	-	-	-	-	-	0,46
Part.Lib-Pri	-	-	-	-	-	-	-	0,42
Part. Pens.	_	-	-	-	-	-	_	0,28
Lista Consumatori	-	-	-	-	-	-	-	0,15
CostituenteDemocr	-	-	-	-	-	-	-	0,11
Alter:Soc.Mussolini	-	-	-	-	-	-	-	1,18
Lista Quadrifoglio	-	-	-	-	=	=	-	0,07

⁽¹⁾ Psiup-Dp-Pdup-Prc

⁽²⁾ Nel 1970 in lista come Psu; nel 2000 in lista come Sdi-Pri

⁽³⁾ Nel 2000 insieme a Sdi, si veda nota precedente

⁽⁴⁾ Nel 2000 Ppi-Ri

⁽⁵⁾ Il risultato del 1970 è comprensivo di quello raggiunto dalla lista Pdium: 1,2%

⁽⁶⁾ Nel 1985 Liga Veneta-Alleanza nazionale pensionati

⁽⁷⁾ Nel 2005 Margerita e DS insieme Uniti nell'Ulivo

SITOGRAFIA GIURIDICA E ISTITUZIONALE

Motori di ricerca e di natura giuridica

Dottrina.it www.dottrina.it lusvision www.iusvision.com

Leggi e Giustizia www.legge-e-giustizia.it/motore.htm

Giuridea www.giurudea.it Quidiuris www.quidiuris.it

All'interno di questi motori si trovano i portali giuridici più importanti.

Dossier

Norme costituzionali in rete www.governo.it/Riforme Istituzionali BancaDatiCostituzionale/home-normecostituzionali.htm

Astrid www.astridonline.it CAPIRe www.capire.org

E-Government

PARete www.di.unipi.it/parete

Centri regionali su l'e-government www.crcitalia.it

Re-SET www.re-set.it/home/home.html





Unione Europea

Europa www.europa.eu.int

all'interno di questo sito anche la G. U. CE

EurLex II diritto dell'Unione Europea www.europa.eu.int/eur-lex Parlamento Europeo-Commissione Europea www.europarl.eu.int

Comitato delle Regioni www.cor.eu.int/it/index/html

Consiglio dell'Unione Europea

Corte di Giustizia Europea CALRE www.calre.net

Recepimento direttive Comunitarie www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.html

Organi Istituzionali

Presidenza della Repubblica www.quirinale.it Presidenza Consiglio Ministri www.governo.it

Da questo sito è possibile il collegamento diretto a tutti i siti dei Ministeri e dei Dipartimenti dei Ministeri

Parlamento www. parlamento.it

Conferenza Stato-Regioni www.palazzochigi.it/sez presidenza/stato regioni

Organi Giudicanti

Corte dei Conti www.corteconti.it

Corte Costituzionale www.cortecostituzionale.it
Tribunali Amministrativi Regionali www.giustizia-amministrativa.it

Organismi di rappresentanza ed Enti Locali

Parlamenti Regionali www.parlamentiregionali.it

Da questo sito è possibile il collegamento diretto a tutti i siti



Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome Osservatorio sul Federalismo ANCI UPI UNCEM

www.regioni.it www.federalismi.it www.anci.it www.dominio.mnet.it www.uncem.it

Regione

Regione Lazio Consiglio regionale del Lazio www.regione.lazio.it www.consiglio.regione.lazio.it

Province del Lazio

Provincia di Roma Provincia di Frosinone Provincia di Latina Provincia di Rieti Provincia di Viterbo www.provincia.roma.it www.provincia.frosinone.it www.provincia.latina.it www.provincia.rieti.it www.provincia.vt.it

Capoluoghi

Comune di Roma Comune di Frosinone Comune di Latina Comune di Rieti Comune di Viterbo www.comune.roma.it www.comune.frosinone.it www.comune.latina.it www.comune.rieti.it www.comune.viterbo.it



ENTI DIPENDENTI E COLLEGATI

SOCIETA' REGIONALI

AGENZIA SVILUPPO LAZIO

Via Bellini, 22 00198 ROMA Tel. 06 845681 — Fax 06 85834059 www.sviluppo.lazio.it

ASCLEPION (GRUPPO SVILUPPO LAZIO)

Via Casilina, 3 00182 ROMA Tel. 06 97614977 — Fax 06 45553332 www.asclepion.lazio.it

ASTRAL

Azienda Strade Lazio S.p.A. Via del Pescaccio, 96/98 – 00166 ROMA Tel. 06 5168 7516 – Fax 06 5168 7531 www.astralspa.it

BIC LAZIO S.p.A.

Business Innovation Centre Via Casilina, 3T 00182 ROMA Tel. 06 9784501 – Fax 06 97845001 www.biclazio.it



COTRAL S.p.A.

Via Bernardino Alimena, 105 00173 ROMA Tel. 06 72051 – Fax 06 57032322 www.cotralspa.it

FILAS (GRUPPO SVILUPPO LAZIO)

Via A. Farnese, 3 00192 ROMA Tel. 06 3269591 – Fax 06 36006808 www.flas.it

LAit S.p.A.

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 00145 ROMA Tel. 06 5168 9800 – Fax 06 51892209 www.laitspa.it

LAZIO SERVICE S.p.A.

Via del Serafico, 107 00142 ROMA Tel. 06 523091 Fax 0652309224 www.lazioservice.com

LITORALE S.p.A. (GRUPPO SVILUPPO LAZIO)

V ia Vincenzo Bellini, 22 00198 ROMA T el. 06 8440981 — Fax 06 85350241 www.litoralespa.it





RISORSA S.r.I. (GRUPPO SVILUPPO LAZIO)

Salita del Grillo, 10 00184 ROMA Tel. 06 69200150 – Fax 06 69925300 www.asclepion.it

UNIONFIDI (GRUPPO SVILUPPO LAZIO)

Viale Liegi, 58 00198 ROMA Tel. 06 853391 – Fax 06 85300728 www.unionfidi.it



ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

A.P.T. del Comune di Roma

Via Parigi, 11 00185 ROMA Tel. 06 488991 - Fax 06 4819316 www.romaturismo.it

A.P.T. della Provincia di Roma

Via XX Settembre, 26 00187 ROMA Tel. 06 421381 - Fax 06 4238221 www.aptprovroma.it

A.P.T. di Frosinone

Via Aldo Moro, 467 03100 FROSINONE Tel. 0775 833836 - Fax 0775 833837 www.apt.frosinone.it

A.P.T. di Latina

Via Duca del Mare 19 04100 LATINA Tel. 0773 695404 Fax 0773 661266 www.latinaturismo.it

A.P.T. di Rieti

Via Cinthia, 87 02100 RIETI Tel. 0746 201146 - Fax 0746 270446 www.apt.rieti.it



A.P.T. di Viterbo

P.zza Oratorio, 2 01030 S. MARTINO AL CIMINO Tel. 0761 291000 - Fax 0761 379233 www.aptviterbo.it

ARPA

Agenzia regionale protezione ambientale Via Garibaldi, 114 - 02100 RIETI (Sede Legale) Tel. 0746 491143 — Fax 0746 253212 www.arpalazio.it

ARSIAL

Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura Lazio Via Lanciani, 38 00162 ROMA Tel. 06 86273756 – Fax 06 8603864 www.arsial.it

ASP

Agenzia Sanità Pubblica Via di S. Costanza, 53 00198 ROMA Tel. 06 83060493 – Fax 06 83060463 www.asplazio.it

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario A.DI.SU. "LA SAPIENZA"

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA Tel. 06 4970241 - Fax 06 4970228 www.laziodisu.it



Azienda per il Diritto allo Studio Universitario TOR VERGATA

Via Arrigo Cavaglieri, 6 - 00133 ROMA Tel. 06 264101300 - Fax 06 264101307 www.adisutorvergata.it/nuke/html

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario ROMA 3

Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 ROMA Tel. 06 5534071 - 5594446 - Fax 06 5593852 www.adisu.uniroma3.it

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario CASSINO

Via Garigliano, 86/a - 03043 CASSINO Tel. 0776 32581 - Fax 0776 311477 www.adisucassino.it

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario VITERBO

Via Cardarelli, 75 - 0 | 100 VITERBO Tel. 076 | 2706 | 0 - Fax 076 | 274666 www.adisuvt.it

CONSORZIO POLIFUNZIONALE DI PEGASO

Via dei Gracchi, 161 - 00192 ROMA Tel. 06 32120040 — Fax 06 3242839 www.pegasoadisu.it

ENTE REGIONALE ROMA NATURA

Via Gomenizza, 81 (Villa Mazzanti) 00195 ROMA Tel. 06 35405310 – Fax 06 35491519 www.romanatura.roma.it



I.R.VI.T.

Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) Via Marcantonio Colonna, 54 00192 ROMA Tel. 06 32650122 – Fax 06 32501225 www.irvit.it

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI

"A.C. JEMOLO" Viale Giulio Cesare, 3 I 00192 ROMA Tel. 06 32650405 - Fax 06 32650019 www.jemolo.it

PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI

Piazza V. Veneto, 12 00018 PALOMBARA SABINA (RM) Tel. 0774 637027 - Fax 0774 637060 www.parcolucretili.it

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI

Viale Glorioso 04020 CAMPODIMELE (LT) Tel. 0771 598114 - Fax 0771 598166 www.parcoaurunci.it

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI

Via dei Prati,5 00020 JENNE (RM) Tel. 0774 827221 - Fax 0774 827183 www.simbruini.it



PARCO NATURALE REGIONALE DEL COMPLESSO LACUALE BRACCIANO MARTIGNANO

Via Aurelio Saffi, 4/a 00062 BRACCIANO (RM) Tel. 06 99806262/I - Fax 06 99806268 www.parcobracciano.it

PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO

Via Cavallotti, 18 00063 CAMPAGNANO DI ROMA Tel. 06 9042774 - Fax 06 90154548 www.parcodiveio.it

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Presso Villa Barattolo Via Cesare Battisti, 5 00040 ROCCA DI PAPA (RM) Tel. 06 9479931 - Fax 06 9495254 www.parcocastelliromani.it

PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

Via Appia Antica, 42 00179 ROMA Tel. 06 5130682 – 51126314 - Fax 06 51883879 www.parcoappiaantica.org

PARCO REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Via Roma, 35



02020 VARCO SABINO (RI) monte.navegna@parchilazio.it www.parchilazio.it

RISERVA NATURALE NAZZANO, TEVERE FARFA

Via Tiberina Km. 31.500 - 00060 NAZZANO (RM)
Uffici Amministrativi Via Tiberina Km. 31.800 presso Casale della Cesa
00060 TORRITA TIBERINA
Tel. 0765 30271 - Fax 0765 30262
www.teverefarfa.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65931

La pubblicazione* è stata aggiornata da: Leonella Montanucci, Silvana Rita Zannini Il coordinamento è stato curato da Rita Spierto

^{*}Il presente lavoro è frutto dell'aggiornamento della precedente edizione del "Vademecum del Consigliere regionale" redatta da: Giovanni Biagioni, Paola Carlini, Tiziana Coppola, Angelo De Paolis, Federico Fonti, Claudio Genovese, Leonella Montanucci, Brigida Ortenzi, Stefania Scattone, Carla Segati, Rita Spierto, Simonetta Spitella, Amelia Stefanelli, Maurizio Stracuzzi, Maria Grazia Tosiani, Nicola Troilo e Stefano Pietra coordinatore del gruppo di lavoro.

La grafica è stata curata dal Servizio Ufficio di Presidenza, Comunicazione, Stampa e Relazioni Esterne

Stampa Tipografia TIPAR Arti Grafiche - Roma Aprile 2010